ANDREA LUZZI

Diritto civile, diritto pubblico e diritto privato
‘Diritto civile’ è il termine tedesco per la parola latina ‘ius civile’. Nel gergo sono inoltre diffusi i termini ‘diritto pubblico’ e ‘diritto privato’. Anche il nome ‘diritto civile’ è preso in prestito dallo ius civile romano. Il diritto civile non delinea un privilegio per i cittadini in base ad una categoria di nascita, di professione o ad una classe sociale. Sin dalla Rivoluzione Francese ‘civile’ è inteso nel significato di ‘citoyen’, cittadino, e ‘diritto civile’ nel significato di diritto valido per ogni uomo che faccia parte di una società. A tal riguardo ‘diritto pubblico’ e ‘diritto civile’ sono sinonimi. Tuttavia a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo i termini si sono differenziati e specializzati. Oggi si è soliti limitare l’ambito del diritto pubblico a quelle parti onnicomprensive di diritto che sono riassunte nel BGB, il Codice Civile Tedesco. A questo appartengono anche la sottostruttura dogmatica così come quelle innumerevoli decisioni che il legislatore del BGB non prende da solo, ma che vuole rimettere alla giurisdizione e alla scienza. Al contrario i settori privilegiati del diritto civile, in cui trovano regolamento le relazioni di determinati gruppi di popolazione, vengono scorporati dal diritto pubblico tradizionale. Similmente il diritto commerciale è un privilegio per gli acquirenti, il diritto del lavoro un privilegio per il regolamento dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, il diritto economico un privilegio per l’economia industriale e il diritto per i beni immateriali un privilegio per i diritti d’autore. In virtù di questa classificazione il diritto pubblico sarebbe una branca del diritto civile – dunque il ‘’diritto civile’’ il concetto più ampio mentre il ‘’diritto pubblico’’ il concetto più limitato.
Il concetto di ‘’diritto privato’’ è in ogni caso di origini romane. Esso ricorda il fatto che i Romani avevano distinto l’intero diritto in due parti principali – ius privatum e ius publicum. Fino ad oggi la giurisdizione europeo-continentale si è attenuta alla distinzione concettuale tra diritto privato e diritto pubblico. A grandi linee si può delineare la differenza come segue: il diritto privato è secondo quella parte dell’ordinamento giuridico che regola i rapporti del soggetto con gli altri sullo sfondo della loro parità di diritti e della loro autodeterminazione. Nel diritto pubblico invece vengono regolati i rapporti dello stato e di altri poteri sovrani con i loro membri e i rapporti tra i poteri stessi. Si potrebbe dunque dire che nel diritto privato in primo piano è l’ordine tra unità che si trovano sullo stesso piano mentre nel diritto pubblico in primo piano è l’ordine tra unità che si trovano su piani diversi.
Questa distinzione ottiene capacità di persuasione grazie all’armonia con il contrasto tra legge e accordo: le leggi – o nel senso più ampio ‘’norme’’- si distinguono per la loro eteronomia, secondo la quale a un legislatore che non è destinatario della norma si impone un determinato comportamento e lo si sottopone alla legge. Nell’accordo invece idealmente non domina alcuna eteronomia, ma l’autodeterminazione e l’autonomia privata.
La distinzione del diritto privato dalle altre branche del diritto causa sempre più difficoltà. Essa non è in nessun modo solo di interesse teorico. Infatti, l’attribuzione di un fatto circostanziale ad uno di questi settori nella pratica decide quale giurisdizione è competente al giudizio. Così tutte le controversie civili appartengono ai tribunali ordinari, ovvero ai tribunali civili. Al contrario, in tutte le controversie riguardanti il diritto pubblico, (…)
Uno dei motivi delle difficoltà nella distinzione tra diritto pubblico e diritto privato risiede nel fatto che la società moderna non è più intesa come la destinataria di un uniforme messaggio trasmesso dalla legge dello stato. In misura crescente a determinati gruppi, associazioni, imprese o corporazioni oggi viene consentito di creare norme, sia da sé, sia in cooperazione con lo stato.
Esempi offrono sia il diritto di associazione, di società o di (), sia () come accordi collettivi, accordi aziendali.
Condizioni generali di commercio o particolari legiferazioni del diritto sopranazionale o transnazionale (p.e. lex mercatoria). Queste hanno in comune il fatto che non vengono formulate da un legislatore nazionale, ma da dei privati. Ormai in molti regolamenti che riguardano le condizioni generali di commercio è incerto se si tratta di norme o accordi. Il disaccordo si basa sull’affronto tra partiti sotto il punto di vista della superiorità e dell’inferiorità, piuttosto che sotto il punto di vista della parità. Nel diritto privato rientrano dunque anche quei rapporti giuridici in aumento che si formano attraverso l’eteronomia piuttosto che attraverso l’autonomia privata e l’autodeterminazione. Viceversa nel diritto pubblico, in cui i sistemi cooperativi e consensuali prendono il sopravvento nella formazione delle norme, non si può più parlare (…)